

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul ricorso n. **8858/2000**, proposto da Leoni Pier Paolo, personalmente ed in qualità di amministratore della "Leoni e Mellino S.n.c. di Leoni Pier Paolo", rappresentato e difeso dall'avvocato Fausto Serra ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avvocato Giovanni Carta, in Roma, via Mercati, n. 51;

contro

la Regione Autonoma della Sardegna, in persona del Presidente pro tempore, rappresenta e difesa dall'avvocato Graziano Campus ed elettivamente domiciliata in Roma presso l'Ufficio di rappresentanza, in via Lucullo, n. 24;

per l'annullamento

della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Sardegna n. 631 del 22 giugno 2000;

Visto il ricorso ed i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Amministrazione regionale intimata;

Visti gli atti tutti della causa;

Data per letta all'udienza del 21 novembre 2000 la relazione del consigliere Pietro Falcone ed uditi l'avvocato Sforza per delega dell'avvocato

Fausto Serra, per l'appellante e l'avvocato Graziano Campus per l'Amministrazione resistente;

Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue:

F A T T O

1. Avanti al T.A.R. per la Sardegna, il sig. Pier Paolo Leoni, in proprio e nella qualità di amministratore della "Leoni e Mellino S.n.c. di Leoni Pier Paolo", ha impugnato la determinazione n. 6/158 del 28 febbraio 2000 della Regione Autonoma della Sardegna, Presidenza della Giunta, Servizio Legislativo, che ha gli negato l'accesso ai documenti (e correlato rilascio di copia), richiesto con istanza 24 gennaio 2000 (pervenuta alla Regione il 27 gennaio 2000).

Con la sentenza appellata, il ricorso è stato dichiarato inammissibile, in quanto l'atto impugnato era meramente confermativo. Infatti, la richiesta di accesso che ha dato causa al presente giudizio riguarda gli stessi atti per i quali analoga richiesta, inoltrata dallo stesso ricorrente in data 15 aprile 1998, era stata respinta con una precedente determinazione regionale n. 6395 del 24 giugno 1998, non impugnata.

In sede d'appello, il Leoni sostiene che, nella specie, non è configurabile un atto meramente confermativo e, comunque, deve essere consentita la possibilità di reiterare una richiesta di accesso; nel merito ha sostenuto il proprio diritto di accesso.

La Regione intimata, costituitasi in giudizio, ha sostenuto l'inammissibilità del ricorso ed, in subordine, la sua infondatezza.

D I R I T T O

1. La sentenza del T.A.R. per la Sardegna, in epigrafe specificata, ha dichiarato inammissibile il ricorso di primo grado, proposto dall'attuale appellante, avverso il diniego di accesso ai documenti.

Secondo il primo giudice, l'impugnata determinazione n. 6/158 del 28 febbraio 2000 della Regione Autonoma della Sardegna, che ha negato l'accesso, richiesto con istanza del 24 gennaio 2000, è atto meramente confermativo della precedente determinazione n. 6395 del 24 giugno 1998, adottata su analoga richiesta del medesimo ricorrente e non tempestivamente impugnata.

La tesi non è condivisibile.

La prima determinazione di diniego d'accesso ai documenti, n. 6395 del 1998, era motivata, in via principale, nei seguenti termini: "la richiesta in questione non è sufficientemente esplicitata, sia in relazione alla qualificazione giuridica dell'interesse che è sotteso alla richiesta, sia in relazione ai motivi che hanno suggerito la stessa". Si aggiungeva, peraltro, che alcuni atti richiesti erano già in possesso dell'interessato ed, infine, che per altri atti non era consentito l'accesso in quanto strumentali "alla predisposizione di mezzi difensivi in causa".

Di seguito, il Leoni ha avanzato una nuova richiesta - di data 27 gennaio 2000 - ove esplicitava l'interesse giuridicamente rilevante, stante il contenzioso in atto con la Regione, precisava gli atti per i quali intendeva esercitare il diritto d'accesso e chiedeva di essere sentito, ai sensi dell'art. 16, comma 1, lett. d) della legge regionale 22 agosto 1990, n. 40.

A fronte della seconda richiesta d'accesso, la nuova determinazione assunta dalla Regione, n. 6/158 del 2000, non appare meramente confermativa, atteso che va confrontata con un'istanza nuova nei suoi termini essenziali, con riferimento alla qualificazione giuridica dell'interesse, agli atti cui fa riferimento l'accesso, nonché all'istanza dell'interessato di essere sentito dall'Amministrazione.

2. Nel merito, il diritto d'accesso va escluso per i pareri espressi dal coordinatore generale dei servizi legislativi, ai sensi dell'art. 11, comma 2, della legge regionale 26 agosto 1988, n. 32. In base a tale disposizione, i suddetti pareri sono inerenti a liti attive e passive avanti al giudice. In tal senso, si configura l'ipotesi di un segreto professionale specificatamente tutelato dagli art. 622, c.p. e 200, c.p.p.; pertanto, la fattispecie rientra tra i casi di segreto previsti dall'ordinamento che a norma dell'art. 24 comma 1, l. 7 agosto 1990 n. 241 precludono l'esercizio del diritto di accesso (Cons. Stato, Sez. IV, 27 agosto 1998, n. 1137).

Quanto alla richiesta di accesso al parere richiesto dall'Assessore Giuseppina Cremascoli all'Ufficio legale regionale, risultante dalla nota assessorile n. 34651 del 22 dicembre 1994, l'Amministrazione regionale deve valutare se tale parere rientri tra quelli resi in relazione a liti in pendenza, ovvero tra gli atti interni, preordinati all'emanazione di un provvedimento amministrativo.

In questa seconda ipotesi, va riconosciuto il diritto d'accesso al ricorrente.

Infine, va assicurata all'interessato la facoltà di essere ascoltato dall'autorità competente su fatti rilevanti ai fini della decisione, ai sensi dell'art. 16, comma 1, lett. d) della legge regionale 22 agosto 1990, n. 40, sempre che sia in corso un procedimento amministrativo e nei limiti dell'oggetto della decisione da assumere.

3. Il ricorso va, quindi, accolto, nei sensi e nei limiti suindicati, con conseguente riforma della sentenza impugnata.

Sussistono giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese del doppio grado di giudizio.

P. Q. M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quarta, accoglie per quanto in motivazione il ricorso in epigrafe specificato.

Spese compensate.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma, addì il 21 novembre 2000 dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale - Sezione quarta - riunito in camera di consiglio con l'intervento dei seguenti Magistrati:

Pasquale de LISE	- Presidente
Domenico LA MEDICA	- Consigliere
Costantino SALVATORE	- Consigliere
Pietro FALCONE	- Consigliere, estensore
Cesare LAMBERTI	- Consigliere

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO